

Codice A1617A

D.D. 27 ottobre 2022, n. 584

L.r. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Balmuccia (VC) - "Progetto di messa in sicurezza del concentrico abitato dal rischio idraulico del Torrente Sermenza nel tratto terminale fino alla confluenza del fiume Sesia - Aree di intervento A-B-C. - Istanza di autorizzazione relativa agli interventi sottoposti a vincolo idrogeologico per l'area di...



ATTO DD 584/A1617A/2022

DEL 27/10/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: L.r. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comune di Balmuccia (VC) - "Progetto di messa in sicurezza del concentrico abitato dal rischio idraulico del Torrente Sermenza nel tratto terminale fino alla confluenza del fiume Sesia - Aree di intervento A-B-C. - Istanza di autorizzazione relativa agli interventi sottoposti a vincolo idrogeologico per l'area di intervento C".

VISTI

La richiesta di autorizzazione del Comune di Balmuccia per opere da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 45/89, trasmessa in data 22.08.2022 prot. n. 102343, per la "realizzazione del progetto di messa in sicurezza del concentrico abitato dal rischio idraulico del Torrente Sermenza nel tratto terminale fino alla confluenza del fiume Sesia - Aree di intervento A-B-C" in particolare per gli interventi ricadenti in vincolo idrogeologico nell'area di intervento C, in località Dinelli nel territorio comunale di Balmuccia;

la nota di avvio del procedimento in data 25.08.2022 prot. n. 103152;

la nota in data 29.08.2022 prot. n. 103513 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto;

Verificato che l'intervento previsto si sviluppa all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico;

Preso atto del parere geologico con prescrizioni pervenuto in data 17.10.2022 prot. n. 125762 del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella per l'istruttoria della pratica in oggetto che si conserva agli atti;

Preso atto che il parere forestale non è dovuto in quanto non vi è trasformazione di superficie boscata;

Considerato che allo stato attuale e dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni contenute nel parere geologico del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella (prot. n. 125762 del 17.10.2022);

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il D.lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;
- la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;
- la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;
- la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.r. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare PGR n. 3 AMB del 10/9/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 08.07.2008 n. 23 art.17 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

di autorizzare, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08.2018 e ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, il Comune di Balmuccia ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza del concentrico abitato dal rischio idraulico del Torrente Sermenza nel tratto terminale fino alla confluenza del fiume Sesia per le aree di intervento A-B-C, ed in particolare per interventi relativi all'area di intervento C" in Località Dinelli, sottoposta a vincolo idrogeologico tutto come meglio individuato nella documentazione progettuale (riferimenti catastali NCT del Comune di Balmuccia al foglio 6, mappali 9, 10 e foglio 12 mappali 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 interessando un'area complessiva di circa di 3.817,00 m², con una movimentazione di terra pari a circa 9.289,40 m³) allegata all'istanza che si conserva agli atti, con le prescrizioni contenute nel parere geologico del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella (prot. n. 125762 del 17.10.2022) e di seguito riportate:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
2. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii e scarpate, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità agli stati limite, dovranno far parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità sarà necessario provvedere con idonee opere di contenimento e stabilizzazione;
3. occorrerà attenersi a quanto contenuto nell'elaborato A07 – Relazione Geologica–Geotecnica , a firma dott. geol. Massimo Gobbi;
4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul pendio;
5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
6. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnica del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato in progetto dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
7. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

Si deroga dall' art. 8 (Cauzione) della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di opera realizzata col concorso finanziario statale.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori costituenti opere o lavori pubblici o d'interesse pubblico.

Si deroga dall'art. 9 comma 3 della l.r. n. 45/89 e dall' art. 19 comma 7 della l.r. n. 4/09, in quanto i lavori di trasformazione/modificazione non interessano una superficie boscata.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della l.r. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente autorizzazione:

- 1. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 2. è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti.

Si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

1. procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
2. sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D.lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore:
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro